

CIRCOLARE GIUGNO 2019

Prossime scadenze:

- **17 giugno 2019:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **17 giugno 2019:** scadenza versamento acconto IMU / TASI;
- **25 giugno 2019:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di maggio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **01 luglio 2019:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al mese di maggio 2019;
- **01 luglio 2019:** prima scadenza dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2019 e del diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio;
- **01 luglio 2019:** termine straordinario, nelle società di capitali, per approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;
- **01 luglio 2019:** scadenza presentazione dichiarazione IMU / TASI per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2018.

Prossimi adempimenti

In considerazione dell'elevato numero di adempimenti ed attività che si concentrano nel prossimo periodo si richiede la massima collaborazione affinché tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle varie pratiche (fatture, documenti contabili, presenze dipendenti, documenti per dichiarazione dei redditi, etc.) venga consegnata allo Studio nel più breve tempo possibile, al fine di poter garantire il puntuale rispetto delle scadenze.

Servizi Professionali Srl

Dichiarazione dei redditi 2019, pronta la guida dell'Agazia delle Entrate

L'Agazia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, ha finalmente pubblicato la nuova guida su oneri deducibili e detraibili e crediti d'imposta ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2019. Nel documento di prassi sono forniti chiarimenti su alcune delle principali detrazioni in vigore quest'anno, e sui relativi obblighi documentali, quali quelle relative a bonus verde, spese sostenute per l'abbonamento al trasporto pubblico locale, polizze assicurative "antisismiche", nonché spese relative ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

In scadenza il 17 giugno gli acconti IMU e TASI

Il 17 giugno (il 16 cade di domenica) scade il termine per il pagamento dell'acconto o della rata unica dell'IMU e della TASI.

L'IMU (Imposta Municipale Propria) è un'imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.

Calcolo del grado di affidabilità fiscale: ISA in attesa del software

L'Agazia delle Entrate, ad oggi, non ha ancora messo a disposizione il software per il calcolo degli Indicatori Sintetici di Affidabilità, i cosiddetti ISA, ed è molto probabile che questo non vedrà la luce prima della metà del mese di giugno.

In considerazione dei ritardi dell'Amministrazione finanziaria nella messa a disposizione dei dati e del software per il calcolo dell'affidabilità **è molto probabile un differimento dei termini per il versamento delle imposte.**

Imprese e professionisti, al momento, non sono quindi in grado di calcolare il grado di affidabilità fiscale e, quindi, di capire se e quanto sia il caso di integrare i ricavi al fine di aumentare il punteggio.

Una differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi di settore erano applicabili con riferimento ai soli i dati in possesso dell'imprenditore o del professionista, per l'applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso dell'Agazia delle Entrate.

Questi dati dovranno essere scaricati dall'imprenditore o dall'intermediario tramite la propria area riservata sul sito dell'Agazia Entrate.

Servizi Professionali Srl

E' necessario che gli intermediari siano delegati dal contribuente alla ricezione di questi dati. Gli intermediari che hanno già ricevuto la delega per accedere al cassetto fiscale dei propri clienti non dovranno presentare una nuova delega: è sufficiente inviare tramite la procedura Entratel un file contenente i dati riferiti alla lista dei contribuenti assistiti. Gli intermediari che, invece, non hanno ricevuto delega al cassetto fiscale, sono tenuti a chiedere una nuova delega al proprio assistito.

Si ricorda che il raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA permetterà ai contribuenti di **accedere a regimi premiali**, tra cui l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo o la possibilità di compensare crediti fiscali senza l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Fissati gli esoneri dall'obbligo dei corrispettivi telematici

Per quanto concerne le tempistiche di avvio, la norma originaria prevede due termini distinti:

- 1° luglio 2019 per i soggetti aventi volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- 1° gennaio 2020 per la restante parte dei contribuenti.

Con il D.M. 10 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019, sono stati disposti nuovi esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri.

L'obbligo non si applicherà:

- alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del D.M. 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);
- alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- alle operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del decreto Iva, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1 per cento del volume d'affari registrato nel 2018). Tale esonero si applicherà fino al 31 dicembre 2019;
- alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Servizi Professionali Srl

Le operazioni di cui sopra continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Il provvedimento precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2019, per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono previsti particolari esoneri.

Indennizzo Inps per la cessazione dell'attività commerciale

L'INPS - con Circolare del 24 maggio 2019, n. 77 - ha fornito i primi chiarimenti in materia di indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, reso strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

I soggetti beneficiari sono:

- i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, che svolgono attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, che svolgono attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio (ma non i loro coadiutori).

Possono, inoltre, beneficiare dell'indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell'attività, eserciti un'attività indennizzabile.

L'erogazione dell'indennizzo deve essere richiesta con riferimento all'ultima attività commerciale cronologicamente cessata.

L'indennizzo spetta ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;
2. risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.